



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 328

del 12/12/2018

O G G E T T O: Attività laboratoriali di doposcuola in favore di minori a rischio di dispersione scolastica denominato "Officine Educative pomeridiane"

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	ASSENTE
ANTONIO Ancona	ASSESSORE	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE
PANUNZIO ANGELA	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Socialità, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

Su proposta dell'Assessore alla socialità è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto : Attività laboratoriali di doposcuola in favore di minori a rischio di dispersione scolastica denominato "Officine educative pomeridiane : I ..."

Che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Premesso che:

L'art. 4 del vigente statuto comunale tra gli obiettivi programmatici prevede al comma II lettera g) la realizzazione di " un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, volta ad eliminare ogni forma di disagio sociale personale , anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità sociale, promuovendo l'istituzione di strutture decentrate per l'assistenza, alla famiglia alla maternità, all'infanzia , agli anziani, agli invalidi e disabili e per la prevenzione , l'assistenza ed il recupero della tossicodipendenza e della devianza minorile, nonché per il reinserimento sociale defli ex detenuti..";

L'art. 54 rubricato Rapporti con le associazioni, sancisce che " il Comune sostiene e valorizza gli enti , le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile e turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini";

L'art. 55 denominato Volontariato sociale afferma che : "Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e di associazionismo sociale per il conseguimento delle finalità pubbliche , sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione di servizi in ambito sociale, culturale e ricreativo privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile;

Visto l'art. 5 della Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 secondo cui " le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento tra gli altri dai contributi dello stato di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e l'art. 7 secondo cui " 1: Lo Stato, le regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso spese",

Visto l'art. 3 del DPCM 30.03.2001 secondo cui :1. "Le regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle

prestazioni , anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n.266/1991”;

Vista la delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 secondo cui al fine di valorizzare l’apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art.3 DPCM 30/03/2001) è stata prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato per l’erogazione di servizi alla persona , in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l’affidamento del servizio(solidarietà sociale , accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali).La deroga all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica può essere giustificata allorquando sussista l’attitudine del sistema a realizzare i principi di reversibilità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza. Lo strumento individuato dalla Legge 266 dell’11.08.1991 per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato è la convenzione che rappresenta lo strumento giuridico mediante cui il soggetto pubblico riconosce in capo alla organizzazione i requisiti necessari per il proseguimento degli obiettivi di interesse pubblico mette a disposizione le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti controlla verifica e valuta l’operato dell’organizzazione con riferimento all’attività affidata. Le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’art. 6 della legge quadro 266/1991 e che dimostrino attitudine e capacità operative”;

Vista la L.R. n. 11/1994 smi che disciplina l’albo delle organizzazioni di volontariato;

Visto l’art. 56 D.lgs 3 Luglio 2017 n.117 in cui si afferma che le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli al ricorso al mercato;

Considerato che il comma III dell’art. 56 prevede che la individuazione delle suddette organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità e trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative.

Visto che il Comune di Molfetta offre il servizio di doposcuola solo presso il” Centro per minori LE RADICI E LE ALI” sito nel centro storico ;

Visto che nel territorio Comunale in passato sono state realizzate esperienze concrete nel settore delle attività di doposcuola rivolte a minori a rischio di devianza, al fine di favorire la regolare frequenza scolastica della scuola dell’obbligo e di contenere o almeno ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico , causa primaria di devianza sociale , gestite da associazioni di volontariato;

Atteso che negli ultimi anni il fenomeno della dispersione scolastica ha raggiunto livelli tali da rendere necessari interventi differenziati in grado di fornire risposte concrete ai problemi dei minori considerati a rischio di devianza sociale , o affetti da disabilità ;

Ravvisata la necessità di individuare sul territorio associazioni di volontariato per la realizzazione di attività lavoratoriali di doposcuola e orientamento per le famiglie al fine di prevenire il disagio sociale, prevenire la dispersione scolastica, e fornire supporto adeguato alle famiglie, garantendo così il diritto allo studio nella scuola dell'obbligo;

Considerato che le associazioni di volontariato svolgono servizi complementari alle funzioni amministrative attribuite ai comuni per l'area minori e che la stessa delibera ANAC n. 32/2016 afferma che "... le convenzioni di cui alla legge 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell'evidenza pubblica.. tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 della legge 266/99< assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo della formazione del bilancio> e di adeguata capacità tecnica e professionale. Allorquando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza. Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto solo i costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. il rimborso di costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento";

Ritenuto che le attività svolte da tali associazioni siano di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 ultimo comma Cost.;

Verificato che sul territorio del Comune di Molfetta sono presenti diverse associazioni di volontariato che svolgono attività in favore della popolazione minorile della città e rappresentano una concreta risposta della Amministrazione Comunale ai servizi svolti in favore della popolazione minorile, soprattutto in considerazione della circostanza che sul territorio è attivo un solo centro educativo per minori che offre servizi di doposcuola.

Ritenuto di determinare in € 50,00 il rimborso forfettario ogni comprensivo per ogni bambino frequentante nel periodo febbraio - luglio 2019 per un massimo di n. 50 bambini frequentanti..

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema della Manifestazione di Interesse;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con le Associazioni di Volontariato
- 3) prenotare la somma individuata di € 15.000,00 per il costo dell'intero progetto ai capitoli:
cap. 28636 per € 5.964,00
cap. 31613 per € 8.650,00
cap. 28612 per € 386,00
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al segretario generale ed ai Dirigenti del settore socialità e servizi finanziari e istituzionali per gli atti esecutivi di rispettiva competenza:

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Data 12/12/2019

Il Dirigente del II Settore Socialità
Avv. Roberta LORUSSO


Il Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali ad interim vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 12/12/2019

Il Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali ad interim.
Dott.ssa Irene DI MAURO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 02 GEN, 2019 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Settore Servizi Finanziari e Istituzionali